

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 622-A)

Urgenza

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1960

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di avere una nuova organizzazione dei servizi antincendi ed un nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — sia per dare una struttura più funzionale al Corpo nazionale, sia per sanare l'abnorme situazione del personale — era già da tempo vivamente sentita e numerose iniziative sono state prese nel passato. Fin dal 1956, infatti, venne predisposto un disegno di legge sul « Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario ». Tale disegno di legge, presentato alla Camera il 31 dicembre 1957, non poté compiere l'iter legislativo per la richiesta di rimessione in Aula, da parte di alcuni componenti la I Commissione (Interni) della Camera il 5 marzo 1958, e la successiva fine della legislatura.

Intanto la necessità di dare un nuovo assetto a tale importante settore, che estende ogni giorno di più i propri compiti, spinse il Ministro dell'interno il 2 luglio 1959 — nel corso della discussione sullo stato di previsione del suo Dicastero per l'anno 1959-60 — a presentare il disegno di legge in esame dove la materia — opportunamente rielaborata rispetto ai disegni di legge precedenti — trova una migliore, più organica sistemazione. Forse è opportuno preliminarmente esaminare, brevemente, l'ordinamento attuale, quale punto di partenza per i miglioramenti che si vogliono apportare attraverso il presente provvedimento.

Il servizio antincendi — già di pertinenza dei Comuni — ebbe una prima organizzazione su base provinciale con coordinamento nazionale (Corpi provinciali dei pompieri, Ispettorato centrale presso il Ministero dell'interno) con il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 2472.

Successivamente, la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 — tuttora in vigore, integrata solo parzialmente da disposizioni successive a carattere transitorio e non di importanza fondamentale — creò il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di tanti Corpi provinciali quante sono le Province, autonomi e dotati di personalità giuridica.

La strutturazione attuale risulta perciò da una organizzazione su base provinciale con coordinamento nazionale facente capo al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi.

Nell'ambito di tale organizzazione, i Corpi provinciali dei vigili del fuoco si configurano come Enti periferici autonomi con propri organi deliberanti e propri consigli d'amministrazione, le cui decisioni sono sottoposte a duplice, e perciò inutile, controllo di legittimità del Prefetto e del Ministero dell'interno. Situazione questa anomala, come l'altra, ancora più palese, esistente nei riguardi del personale, distinto in direttivo statale e subordinato provinciale non statale, come dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 699. Il sistema di reclutamento lascia, inoltre, perplessi per le situazioni veramente paradossali cui talvolta dà luogo. Tale in sintesi la strutturazione attuale del Corpo dei vigili del fuoco, che, oltre ad un ibridismo di carattere sostanziale e formale circa la sua natura, ha insite sperequazioni inaccettabili nei riguardi del personale.

La necessità di stabilire in maniera univoca la natura dell'organismo, l'esigenza di sistemare il personale volontario, mantenuto in servizio continuativo da molti anni, e di eliminare le disparità esistenti tra personale direttivo e subalterno, l'urgenza di adeguare le norme relative al reclutamento ed alla carriera, di aumentare gli organici, ora insufficienti, impongono una riforma concreta ed organica, che possa soprattutto dare tranquillità a tutto il personale.

Il presente disegno di legge, che si articola in cinque titoli, si ispira innanzitutto al riconoscimento della natura pubblicistica e statutaria dei compiti, molto importanti, demandati al Corpo dei vigili del fuoco. È pacifico, infatti, che provvedere alla difesa della vita e dei beni dei cittadini, minacciati da calamità, è uno dei compiti fondamentali dello Stato. Ed anche questa considerazione giustifica il trasferimento allo Stato delle spese per i servizi antincendi, come dagli articoli 1 e 2 della legge sulla riforma della finanza locale 16 settembre 1960, n. 1014.

Per il presente disegno di legge, n. 622, lo Stato, quindi, non ha soltanto l'onere del-

l'organizzazione tecnica dei servizi, ma anche quello della gestione finanziaria, con la conseguente soppressione dei Corpi provinciali e della Cassa sovvenzioni antincendi.

Nei primi tre titoli della legge si comprendono l'ordinamento dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere, l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I titoli IV e V contengono rispettivamente disposizioni transitorie e finali, relative alla data di entrata in vigore della nuova legge, al contributo di tre miliardi a carico dello Stato a favore della Cassa sovvenzioni antincendi in sostituzione delle quote di concorso dei Comuni. Con tali disposizioni transitorie e finali è prevista la istituzione di gestioni stralcio, con apposite contabilità speciali da liquidarsi con la spesa precalcolata di otto miliardi.

Negli articoli del titolo I si stabilisce la assunzione diretta da parte del Ministero dell'interno dei servizi antincendi, si fissano i compiti del Ministero; si sopprimono i Corpi provinciali dei vigili del fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi; si pone a totale carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno l'onere per tutti i servizi di cui agli articoli 1 e 2, facendosi salvi quelli di cui agli articoli 32 e 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Si disciplina, inoltre, la materia dei contratti di appalto, si concede la facoltà di apertura di credito a favore dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per provvedere alle spese indispensabili; si aumenta a lire 3.000.000 il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i servizi in economia; si autorizza il Ministero dell'interno a provvedere, in caso di eventi calamitosi, senza speciali procedure, alle spese di carattere urgente e indifferibile, in deroga alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Particolare rilievo merita l'articolo 5, primo comma, il quale dispone l'aumento dal 4 al 5 per cento della misura dei contributi sui premi annualmente introitati dalle compagnie di assicurazione. Su tale articolo la

Commissione finanze e tesoro ha espresso timori, facendo osservare che il contributo posto a carico delle imprese assicuratrici meglio andrebbe inquadrato nel regime tributario come tassa di bollo speciale sulle quietanze, come tassa di bollo annuale sui contratti o come ritocco al regime fiscale delle assicurazioni, onde non avere una specie di irregolare imposta di scopo. Al relatore pare che tale osservazione non sia da prendere in considerazione. Anche se il fondamento di tutti i tributi riposa nella potestà di imperio dello Stato di esigere determinate prestazioni pecuniarie dai cittadini onde predisporre i mezzi per raggiungere i suoi scopi, la scienza delle finanze ha sempre distinto i tributi, con una terminologia ormai usuale, in imposte, tasse e tributi speciali o contributi, in relazione alle diverse modalità di prelievo, alle diverse caratteristiche di essi ed alla organizzazione dei pubblici servizi nei riguardi dei beneficiari. Sulla scorta di tale distinzione, il contributo dovuto dalle imprese assicuratrici si inquadra nella figura giuridica del tributo speciale o contributo, in quanto partecipa della natura della imposta e di quella della tassa. Le imprese assicuratrici, nel pagare il tributo, sopportano soltanto in minima parte il costo del servizio, che in maggiore parte grava sull'intera collettività, mentre esse dal servizio stesso ritraggono vantaggi particolari propri.

È stabilito, inoltre, il divieto di rivalsa sugli assicurati e tale divieto non è inutile, come pure rilevato dalla Commissione finanze e tesoro. Esistendo il divieto, infatti, le compagnie assicuratrici non possono violarlo se non violando la legge, e l'aumento arbitrario e contro legge dei premi potrebbe determinare una contrazione notevole degli affari.

In sede regolamentare si potranno dettare norme relative al contributo ed ai diritti che percepiscono i comandanti e gli altri ufficiali.

Altro rilievo la Commissione finanze e tesoro ha sollevato in merito alla deroga posta dall'articolo 6 del titolo I alla legge sulla contabilità dello Stato. Al riguardo si fa osservare che il rispetto della legge di contabilità renderebbe inefficace l'opera di soc-

corso in caso di emergenza e stato di necessità. Tali deroghe trovano una migliore collocazione in una legge speciale, anziché in una riforma della legge di contabilità, come suggerito dalla Commissione finanze e tesoro.

Il titolo III concerne l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La necessità di una solida organizzazione richiesta dalla natura stessa del servizio di cui trattasi, dalla disciplina ed indispensabile coesione del Corpo, l'apporto veramente notevole ed indispensabile del Corpo per una difesa efficiente in caso di eventuale deprecabile conflitto, hanno dettato gli articoli 10 e 20 del II titolo. Agli effetti dell'inquadramento e dell'impiego, infatti, il Corpo è considerato militarmente organizzato. Ed in caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario richiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso, è militarizzato. La militarizzazione, con la conseguente precisa qualificazione, permette anche il riconoscimento al personale di tutti i benefici concessi in genere ai combattenti; riconoscimento non accordato finora, nonostante il notevole contributo di sacrifici ed eroismi offerto dal Corpo nell'ultimo conflitto.

Negli articoli del III titolo si stabilisce la composizione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Essa comprende scuole centrali, centro studi ed esperienze, comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza, il cui numero ed i cui compiti pure trovano adeguata definizione.

Il titolo III contiene disposizioni riguardanti il personale. Disposizioni generali prevedono la iscrizione in unico ruolo statale dei sottufficiali e vigili permanenti, con la conseguente definizione del loro stato giuridico. Il personale permanente è considerato a tutti gli effetti personale civile dell'Amministrazione dello Stato e ad esso si estendono le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in genere. Si mantiene la distinzione tra personale permanente e volontario, già prevista dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Il personale volonta-

rio non legato da rapporto di impiego è chiamato in caso di necessità.

La natura stessa dell'organizzazione, modellata su quella dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha dettato il divieto di appartenenza dei membri del Corpo a partiti politici. Tale divieto riposa anche nella considerazione che i vigili del fuoco hanno il dovere di intervenire in tutte le circostanze per dare il loro contributo, ispirato ad un'alta solidarietà umana. Il personale volontario è iscritto in appositi quadri determinati per ciascun comando entro certi limiti, pure previsti.

Si è inoltre sentita la necessità dell'allargamento dell'organico per l'aumento dei distaccamenti, ora pochi ed insufficienti. Gli articoli da 22 a 29 dettano le norme sul reclutamento che è di carattere particolare, anche se modellato un poco su quello in vigore per altri Corpi. Tale regolamento introduce innovazioni molto importanti per quanto attiene all'assunzione degli allievi ed al reclutamento per il grado di vice brigadiere.

È stabilita l'età minima e massima per potere partecipare ai concorsi. I reclutati frequentano dei corsi e sono sottoposti ad esperimenti pratici, che si concludono con esami finali, prima dell'assunzione.

Il servizio prestato dagli allievi vigili ed allievi sottufficiali e dai vigili ausiliari di leva è considerato come servizio militare. Altre norme, infine, riguardano l'avanzamento di carriera, facilitato; le licenze e le malattie, per le quali vi è un'apposita sezione per colmare le lacune dell'attuale legislazione, e la cessazione dal servizio, che è regolata secondo le norme fondamentali previste per i dipendenti dello Stato.

Prima di concludere mi preme fugare la preoccupazione espressa dalla Commissione finanze e tesoro circa la pretesa contraddizione tra il testo della legge e la relazione per quanto riguarda la copertura finanziaria. Non ha motivo di esistere la pessimistica previsione di notevoli crescenti oneri per gli esercizi finanziari futuri, in quanto i dieci miliardi di onere totale annuo posto a carico dello Stato sono così distinti: 5 miliardi a carico dello Stato per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1960; 3 miliardi quale

contributo dello Stato in sostituzione dei contributi dovuti dai Comuni, dispensati dallo onere dalla legge sulla finanza locale; 2 miliardi a copertura del disavanzo della Cassa sovvenzioni antincendi.

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

A nessuno sfuggono i grandi benefici che l'attuale disegno di legge comporta nell'interesse del servizio e del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge n. 622 — discusso in sede deliberante dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato nelle sedute del 10 dicembre 1959, 26 e 28 gennaio e 16 e 18 febbraio 1960 — su richiesta dei senatori dell'opposizione, venne rimesso per la discussione in Aula procedendosi all'esame del provvedimento, intanto, in sede referente.

I punti di maggiore contrasto tra la maggioranza e l'opposizione — per obiettiva necessaria constatazione delineatisi fin dal primo momento di inizio della discussione — si sono avuti nella approvazione degli articoli 10 e 15, ultimo comma, del disegno n. 622. E più precisamente per la organizzazione, ai fini dell'inquadramento e dell'impiego, a carattere militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il divieto, sancito dall'articolo 15, di appartenenza a partiti politici. Tali punti di contrasto determinarono la richiesta — dopo ampia ed approfondita discussione, in cui non fu possibile conciliare le opposte tesi, nonostante le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'articolo 10 — di passaggio alla sede referente.

Per ragioni di chiarezza e di cronologia — prima di esaminare le suddette questioni di cui agli articoli 10 e 15 del disegno n. 622 — mi sembra opportuno far rilevare che gli articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati nel testo governativo, mentre l'articolo 4 è stato soppresso e riprodotto con modifiche nelle disposizioni transitorie, articolo 106-*bis*, per necessità di sistematica e per dare possibilità all'interprete di armonizzare il richiamo agli articoli 27 e 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, con la nuova legge sulla

finanza locale che sgrava gli Enti locali degli oneri derivanti dal servizio antincendi.

Ampia ed approfondita è stata la discussione nell'esame dell'articolo 5 che è stato approvato con l'aggiunta della parola « qualsiasi » dopo le parole « con divieto di » al primo comma e con un comma aggiuntivo, con il quale si esentano — solo per il Trentino-Alto Adige — le imprese assicuratrici dal contributo per il regime speciale ivi vigente in materia.

La discussione, molto ampia, si è svolta sul piano tecnico, sia in ordine ai rilievi mossi dalla Commissione finanze e tesoro sia in ordine agli emendamenti proposti dai senatori Angelilli, Battaglia ed altri.

Aveva rilevato, infatti, la Commissione finanze e tesoro, come già più sopra si è detto, che il contributo posto a carico delle società assicuratrici meglio avrebbe potuto essere inquadrato, nel regime tributario, come tassa di bollo speciale sulle quietanze, come tassa di bollo annuale sui contratti o come ritocco al regime fiscale delle assicurazioni, ad evitare che potesse assumere, nell'attuale sistema, la forma di una irregolare imposta di scopo. E ciò anche ad evitare il minacciato ricorso, da parte delle società assicuratrici, alla Corte costituzionale, ricorso che un aumento dell'aliquota renderebbe più attuale.

Come già accennato, non è sembrato al relatore ed alla maggioranza della Commissione che il rilievo fosse fondato, ritenendosi più conforme alla natura della imposizione la forma del tributo speciale o contributo, invece della imposta o della tassa, sotto il profilo dei particolari benefici che le imprese assicuratrici ricavano dall'efficienza dei servizi antincendi per la notevole riduzione dei rischi e quindi degli indennizzi che il potenziamento dei detti servizi assicura. Trattandosi perciò di un contributo e non di una imposta, la costituzionalità della norma appare evidente, anche per l'ovvia considerazione che tale contributo già è pagato da molto tempo dalle imprese assicuratrici ed ora, con il provvedimento in esame, si dispone soltanto un aumento della aliquota. Il che evidentemente non può creare o au-

mentare la incostituzionalità di una norma già largamente e da tempo applicata.

Anche gli altri rilievi della Commissione finanze e tesoro non hanno trovato favorevole accoglimento e più precisamente per quanto riguarda la rilevata inutilità della norma relativa al divieto di rivalsa sugli assicurati si è ritenuto mantenerla, aggiungendovi anzi la parola « qualsiasi » ad evitare che le società assicuratrici potessero ricorrere ad espedienti o ad altri sistemi di rivalsa che, per essere contro la legge, sarebbero illeciti. Che anzi la 1<sup>a</sup> Commissione, all'unanimità, ha approvato un ordine del giorno proposto dal relatore, con cui si invita il Governo a studiare i mezzi opportuni perchè il divieto di rivalsa non venga eluso.

In tale circostanza è stato anche possibile accertare che anche le compagnie straniere operanti in Italia corrispondono il contributo antincendi nella stessa misura delle imprese nazionali ed inoltre che nessun turbamento sarebbe stato arrecato nel campo delle riassicurazioni, come paventato dalla Commissione finanze e tesoro, in quanto avviene regolarmente il rimborso del contributo antincendi alla compagnie assicuratrici in proporzione alla percentuale di rischio riassicurato. Sulla considerazione, infine, che una eventuale riforma al regime tributario attuale andrebbe disposta con legge tributaria, dovendosi necessariamente inserire le norme del disegno di legge in esame nel sistema fiscale vigente, la Commissione ha approvato l'articolo 5, con le modifiche suddette, respingendo altresì gli emendamenti dei senatori Angelilli, Battaglia ed altri, tendenti ad evitare l'aumento dal 4 per cento al 5 per cento del contributo e ad eliminare il divieto di rivalsa sugli assicurati.

Gli articoli da 6 a 14 sono stati approvati nel testo proposto dal Governo.

In verità la discussione più ampia si è avuta nell'esame dell'articolo 10, come sopra riferito, con la conseguente richiesta di rimessione all'Assemblea. La disposizione contenuta nell'articolo 10, anche in relazione all'articolo 20 del disegno di legge in esame, prevede una organizzazione a tipo militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai

*soli effetti dell'inquadramento e dell'impiego.* A stretto rigore perciò non si può parlare di militarizzazione del Corpo e la riconferma di tale proposizione è data dall'esame dell'articolo 20 — dove si prevede la militarizzazione in caso di mobilitazione generale o parziale — e dell'articolo 21 dove espressamente si definisce personale civile dell'Amministrazione dello Stato il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sembra chiaro al relatore che le richiamate disposizioni degli articoli 20 e 21 sarebbero in netta contraddizione con il disposto dell'articolo 10, ove ivi fosse prevista la militarizzazione del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Comunque, nonostante la chiarezza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 in relazione agli articoli 20 e 21, è sembrato agli onorevoli colleghi dell'opposizione che con la norma dell'articolo 10 si volesse creare un Corpo politico suscettibile di utilizzazione in servizi di ordine pubblico.

A nulla è valso far rilevare che il Corpo era organizzato militarmente, *ai soli effetti dell'inquadramento e dell'impiego*, per la necessità *indiscutibile* — data la delicata natura delle funzioni — di avere una salda disciplina e la indispensabile coesione. Per l'espletamento degli speciali servizi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è necessaria una subordinazione gerarchica ed una disciplina a tipo militare. Tale organizzazione, agli effetti dell'inquadramento, postula la necessità dell'accasermamento, di vestire una uniforme, di effettuare dei turni di guardia, di avere una gerarchia militare con i vari gradi analoghi a quelli dell'esercito, per permettere una più stretta coesione ed un maggiore rigore disciplinare nell'impiego del personale dei servizi antincendi, dato lo speciale servizio da compiere. Infatti la natura dei compiti affidati al Corpo nazionale — per la difesa e la protezione della popolazione in ogni e qualsiasi evento calamitoso — è di tale importanza da non richiedere certo ulteriore illustrazione. Infatti i vigili del fuoco in qualsiasi momento possono e debbono entrare in tutte le case, prendere le iniziative più delicate e pericolose, decidere su situazioni

improvvisi, producenti rilevanti effetti giuridici sotto ogni riflesso. Come dominatori di una realtà calamitosa che può proiettare sinistri effetti nell'immediato futuro i vigili devono essere posti in grado di potersi assumere tutte le responsabilità con la garanzia di vedersi tutelati dall'*ordine eseguito in adempimento di un dovere a carattere militare*. Di fronte ad una calamità, specie se di vaste proporzioni, ci si trova come in guerra: guai se non esistessero una rigida disciplina ed un ordine da eseguire senza discussione e con obbedienza assoluta! Ecco la necessità per il Corpo nazionale di vedersi garantito da una disciplina a tipo militare e di garantire, nello stesso tempo e con la medesima disciplina, le popolazioni che possono così fare sicuro affidamento sulla tempestività, efficacia e riservatezza, se necessario, dell'intervento. Da quanto detto nasce anche la considerazione di avere un Corpo scelto.

Vi è da aggiungere che la organizzazione, a tipo militare, entro i limiti ben determinati dal disegno di legge n. 622, non altera nè snatura la caratteristica civile del personale (articolo 21). A sfatare ogni dubbio e qualsiasi perplessità basti il solo rilievo che la organizzazione a carattere militare prevista dal disegno di legge in esame è *la stessa di quella attualmente vigente*. Infatti oggi i vigili del fuoco sono sottoposti ad una disciplina militare, hanno i gradi militari, hanno l'uniforme e sono sottoposti a norme di tipo militare nell'ambito della vita associata ed in quello della vita privata.

Ebbene: si è riconosciuto unanimemente che il Corpo dei vigili del fuoco gode della incondizionata fiducia e simpatia delle popolazioni. La opposizione è stata unanime nel riconoscere le benemerienze, lo spirito di abnegazione e di sacrificio e tutti abbiamo additato al plauso ed alla riconoscenza della Nazione l'opera dei vigili del fuoco. Al relatore riesce incomprensibile perciò distinguere la differenza tra l'attuale sistema — che tanto plauso ha suscitato — e quello che si vuol instaurare con il disegno n. 622 quando, a ben vedere, tutte le norme qui contenute ricalcano — con una più organica sistemazione della materia — quelle

vigenti. L'allarme in effetti è destato solo della formulazione dell'articolo 10, laddove si parla di organizzazione a carattere militare; ma a modesto avviso del relatore l'articolo 10 non fa che rendere esplicita una realtà di fatto esistente da lungo tempo e che ha avuto l'apprezzamento concorde di tutti i settori del Parlamento.

La preoccupazione, poi, che si voglia o si debba creare, con il disegno di legge in esame, un Corpo di natura politica per eventuale impiego in servizio di ordine pubblico, come sospettato dagli onorevoli colleghi dell'opposizione, non ha in verità seria consistenza come è facile dimostrare.

Infatti le funzioni del Corpo nazionale sono tassativamente determinate dall'articolo 1 del disegno di legge, dove alle lettere a), b) e c) sono stabiliti, con precisa determinazione, i compiti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che si riferiscono alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai soccorsi tecnici per la tutela e l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, ai servizi necessari per la protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.

È evidente che se l'attuale disegno di legge determina l'impiego del Corpo nazionale non si può pensare, nel modo più assoluto, ad un impiego di natura diversa: non è che si possa arguire diversamente sol perchè l'articolo 10 prevede l'organizzazione a carattere militare. La legge va applicata per quello che dispone e per quello che dice e non per le riserve che si vuole sospettare siano contenute nelle diverse disposizioni. Così stando le cose, non è possibile argomentare che il disegno di legge n. 622 voglia creare un Corpo di natura politica per impieghi diversi da quelli previsti dall'articolo 1 dello stesso disegno. Una qualsiasi altra interpretazione delle norme sarebbe davvero arbitraria. La enumerazione dei compiti è tassativa e non esemplificativa. Del resto, le forze di polizia già esistono per gli impieghi paventati e potrebbero eventualmente essere incrementate — se necessario — senza scandalo per nessuno e senza dover ricorrere ad espedienti di sorta.

Pertanto — ed a conclusione — vale il ripetere che se di organizzazione militare si parla nell'articolo 10 ci si vuol esclusivamente riferire alla struttura interna del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nè a convalidare o comunque a sostenere la tesi opposta vale il richiamo all'articolo 18 del disegno di legge n. 622 per le ragioni che saranno esposte fra breve esaminando quell'articolo.

Ed infine un Corpo militarizzato senza... armi è davvero inconcepibile!

All'articolo 14 è stato aggiunto l'articolo 14-bis con cui — accogliendo una richiesta della Commissione finanze e tesoro — si sancisce la emanazione, entro un anno dalla entrata in vigore della legge in discussione, di un regolamento per disciplinare le tariffe per le prestazioni a pagamento ed il modo più razionale possibile di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. A stare infatti all'attuale disciplina potrebbero crearsi delle disfunzioni sul piano tecnico-amministrativo, onde alla Commissione è apparso opportuno accogliere il suddetto suggerimento.

L'articolo 15 è stato approvato nella identica forma proposta, nonostante la vivace opposizione nella illustrazione di un emendamento, soppressivo dell'ultimo comma, presentato dall'opposizione.

Il divieto di appartenenza ai partiti politici, sancito da quest'ultimo comma, ha costituito oggetto di attento ed approfondito esame.

È da chiarire preliminarmente che molti onorevoli colleghi hanno ritenuto erroneamente che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 15 sia una diretta conseguenza della militarizzazione di cui all'articolo 10, nel senso cioè che si sarebbe stabilita una limitazione al diritto di iscriversi ai partiti politici, a sensi dell'articolo 98 della Costituzione, in quanto i vigili del fuoco siano da assimilare ai militari di carriera. E tale disposizione rappresenterebbe una violazione dell'articolo 49 della Costituzione che proclama la libertà di associarsi in partiti politici.

Per la verità tale divieto deriva non dalla disposizione dell'articolo 10, bensì da quella

contenuta nell'articolo 18 del disegno di legge n. 622, laddove, nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è considerato agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. La norma dell'articolo 18 riproduce integralmente quella dell'articolo 3 della legge n. 1570 del 1941. Ora, data la natura delicata dei compiti che vengono affidati al Corpo, che si esplicano anche in funzioni di polizia giudiziaria con compilazioni di rapporti e di verbali, con eventuali fermi, ispezioni, ricognizioni, perizie, sequestri eccetera, la qualifica di agente di pubblica sicurezza è una necessità imprescindibile. I vigili del fuoco, infatti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono interessarsi di eventi calamitosi contro l'incolumità pubblica (incendio, inondazione, valanga, disastro ferroviario eccetera) per cui il divieto di appartenenza a partiti politici è insito nella natura stessa dell'organizzazione anticendi che è modellata — fin dal suo nascere — sulla organizzazione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di pubblica sicurezza.

Pertanto, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 1945, n. 205, per il personale civile e militare dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, viene disposto — coerentemente — nel disegno di legge in esame il divieto di appartenenza a partiti politici, mentre tale divieto non si estende per l'appartenenza ad associazioni sindacali.

Nessuna violazione della Costituzione perciò, e necessità di sancire il divieto di appartenenza a partiti politici in armonia proprio con l'articolo 98 della Costituzione, dovendo i vigili del fuoco esplicare funzioni di polizia e di conseguenza essere, in ogni circostanza, in grado di agire senza remore di sorta.

Gli articoli da 16 a 21 sono stati approvati nel testo proposto dal Governo, respinti alcuni emendamenti presentati all'articolo 18 e quello soppressivo dell'articolo 20.

Il capo II (articoli 22-70: Personale permanente - Stato giuridico) nelle sue cinque sezioni è stato approvato quasi integralmente nel testo proposto, tranne alcuni emendamenti — più di forma che di sostanza —

accolti per gli articoli 23, 48, 49, 50, 59 e 65. Le modifiche più importanti riguardano lo articolo 23, dove vien meglio chiarito il requisito della buona condotta — agli effetti del reclutamento — e della idoneità fisica. Negli articoli 48, 49 e 50 sono state migliorate, a favore del personale, le disposizioni relative alle licenze, così come si è semplificata la procedura per la richiesta di autorizzazione a contrarre matrimonio (articolo 59) e si è riprodotta in un comma aggiuntivo all'articolo 65 la disposizione dell'articolo 125 del testo unico degli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda il diritto alla pensione in caso di dimissioni dal servizio dei dipendenti.

In sostanza si sono adeguate — per quanto possibile — le norme attuali a quelle del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Gli emendamenti presentati a questi articoli sono stati nella quasi totalità respinti: peraltro essi avevano nella generalità più carattere formale che sostanziale. Alcuni infatti miravano ad eliminare dalla formulazione di ogni articolo la parola « militare » o qualsiasi riferimento o richiamo, per analogia, a norme vigenti per le Forze armate dello Stato; altri emendamenti tendevano ad includere — contro le norme in vigore presso tutte le Amministrazioni dello Stato — in tutte le Commissioni di esami o di avanzamento la presenza di un magistrato; altri emendamenti infine reclamavano una qualifica inferiore a quella generalmente richiesta in caso di avanzamento per promozione o per esami.

Un emendamento sostitutivo — di carattere sostanziale — dell'articolo 31 è stato respinto perchè la sua approvazione avrebbe snaturato le finalità che si volevano raggiungere con la disposizione predisposta nel disegno di legge n. 622.

Il capo III del disegno di legge (articoli 71-91: Personale volontario - Stato giuridico) è stato approvato nel testo proposto.

Il capo IV (articoli 92-105: Personale permanente e volontario - Trattamento economico) è stato approvato quasi interamente nel testo proposto, tranne alcuni emen-

damenti di poco rilievo agli articoli 97, 99 e 100 e l'aggiunta dell'articolo 100-bis che prevede una indennità speciale a favore dei sottufficiali dei vigili del fuoco che cessano dal servizio.

Gli altri emendamenti presentati non hanno potuto trovare favorevole accoglimento perchè una loro eventuale approvazione avrebbe turbato l'armonia del provvedimento legislativo in esame, soprattutto sotto il profilo economico-finanziario.

Anche i titoli IV (Disposizioni transitorie: articoli 106-127) e V (Disposizioni finali: articoli 128-133) e le tabelle allegate sono stati approvati nel testo proposto se si eccettuano gli emendamenti approvati agli articoli 112, 117 e 133 di carattere non sostanziale e l'aggiunta degli articoli 106-bis, di cui si è parlato a principio, e 117-bis, respingendosi tutti gli altri per le medesime ragioni più sopra enunciate.

Forse giova — per concludere — mettere in rilievo sinteticamente i principali benefici che l'attuale disegno di legge comporta, nell'interesse del servizio e del personale dei vigili del fuoco, veramente benemerito:

1) il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — attualmente non statale — viene inquadrato quale personale dell'Amministrazione dello Stato;

2) l'organico del personale permanente viene aumentato da 3.123 a 8.000 unità, oltre 2.000 ausiliari di leva;

3) vengono soppresse le categorie dei volontari in servizio continuativo e temporaneo, e circa 4.000 unità, attualmente in servizio a tale titolo, possono conseguire la nomina come permanenti con concorso interno;

4) l'organico dei sottufficiali viene elevato da 1.022 a 2.180 unità;

5) l'organico dei vigili scelti viene aumentato da 720 a 1.360 unità, con un incremento di 640 unità;

6) vengono diminuiti i limiti di età per l'ingresso in carriera e aumentati quelli per il collocamento a riposo; con le modifiche apportate a questi ultimi la maggioranza del personale potrà usufruire del massimo della pensione;

7) il servizio prestato per 18 mesi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equiparato al servizio militare di leva;

8) il trattamento di quiescenza sarà quello previsto dalla legge delega che ora verrà estesa a tutto il personale, e quindi ne beneficeranno anche i volontari in servizio discontinuo, che verranno inquadrati nel nuovo ruolo e che sono in numero maggiore dei permanenti.

Inoltre la pensione verrà corrisposta direttamente dall'Erario e non vi sarà più la distinzione tra pensione corrisposta dagli istituti di previdenza e integrazione della Cassa sovvenzioni antincendi.

L'esame del provvedimento legislativo è stato attento, approfondito e completo sia per la parte discussa in sede deliberante, sia per quella in sede referente. La discussione animata e spesso vivace non ha impedito, peraltro, quella serena obiettività che sempre si richiede quando la funzione più alta dello Stato — la legislativa — è impegnata in problemi non di breve momento che interessano così da vicino — come nel caso — i singoli e la collettività.

Il vostro relatore, onorevoli senatori, ritiene, nell'affidare alla Assemblea per l'approvazione il disegno di legge n. 622, che la

1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato abbia compiuto opera non indegna a favore del benemerito Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento — è risaputo — è vivamente atteso dalla categoria interessata e numerose istanze sono pervenute in questi ultimi tempi con la richiesta di sollecita approvazione della legge.

Penso che l'approvazione del presente disegno di legge risponda ad una esigenza di giustizia per la Nazione e per il Corpo dei vigili del fuoco: i servizi tecnici perfezionati ed incrementati, sia per quanto riguarda i soccorsi tecnici in genere, sia per quanto attiene all'addestramento ed all'impiego; uno stato giuridico soddisfacente al personale che finora ne era privo, con un organico più snello e promettente di un sano sviluppo di carriera; un trattamento economico migliorato sono altrettante tappe verso un ulteriore perfezionamento.

Pertanto, onorevoli colleghi, approvando questo disegno di legge ritengo che, oltre a farsi opera di giustizia, si darà il dovuto riconoscimento ad una categoria che ha già ben meritato della Nazione, in pace ed in guerra, e si è imposta all'ammirazione generale per il largo contributo di sacrifici offerto in ogni circostanza.

PICARDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

TITOLO I.

**ORDINAMENTO  
DEI SERVIZI ANTINCENDI**

Art. 1.

Sono assunti dallo Stato ed attribuiti al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi:

a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonchè i soccorsi tecnici in genere, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile sia in caso di calamità sia in caso di eventi bellici.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — disimpegna i servizi di cui alle lettere a) e b) e concorre all'assolvimento di quelli di cui alla lettera c).

Il Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — concorre, altresì, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla preparazione di unità antincendi per le Forze Armate.

Art. 2.

Spetta al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — provvedere:

a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;

b) agli acquisti ed alle forniture del materiale tecnico e di altro genere occorrente per i servizi predetti;

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

**ORDINAMENTO  
DEI SERVIZI ANTINCENDI**

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

c) all'amministrazione del personale dei ruoli tecnici dei servizi antincendi e del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) agli studi in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi e di soccorsi tecnici, nonché all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione degli incendi, dei materiali da costruzione, dei macchinari, degli apparecchi e dei prodotti in genere da effettuarsi presso il Centro studi ed esperienze annesso alle Scuole centrali antincendi;

e) alla determinazione, su proposta dei comandanti provinciali, degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiali per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche.

Art. 3.

I Corpi dei vigili del fuoco e la Cassa sovvenzione antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze Armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato.

Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui agli articoli 21 e 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Soppresso (vedi articolo 106-bis).*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 5.

A carico delle imprese di assicurazione è previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di rivalsa sugli assicurati.

I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalità ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato.

Art. 6.

In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalto — concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata.

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattasi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

A carico delle imprese di assicurazione è previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati.

*Identico.*

Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

dei servizi di cui all'articolo 1, nel qual caso i predetti limiti sono decuplicati.

#### Art. 7.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento:

a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura delle caserme e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per lo acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;

b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;

c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;

d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;

e) delle spese per l'educazione fisica e per le attività sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) dei canoni per provviste d'acqua alle caserme dei vigili del fuoco.

Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sarà, parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del Comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 8.

Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aumentato a lire 3.000.000.

Art. 9.

Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati da eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alle spese di carattere urgente ed indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

TITOLO II

**ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO**

Art. 10.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli effetti dell'inquadramento e dell'impiego, è considerato corpo militarmente organizzato.

Art. 11.

Fanno parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- a) le Scuole centrali;
- b) il Centro studi ed esperienze;
- c) gli Ispettorati di zona;
- d) i Comandi provinciali;
- e) i distaccamenti ed i posti di vigilanza.

Alle Scuole centrali, al Centro studi ed esperienze, agli Ispettorati di zona ed ai Comandi provinciali è preposto il personale del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

TITOLO II

**ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO**

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Ai distaccamenti ed ai posti di vigilanza sono preposti sottufficiali e vigili scelti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 12.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Il Comando provinciale ha sede nel capoluogo di provincia e comprende i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Le Scuole centrali, il Centro studi ed esperienze, gli Ispettorati di zona sono alle dirette dipendenze della Direzione generale dei servizi antincendi.

I Comandi provinciali sono alle dirette dipendenze degli Ispettorati di zona e della Direzione generale dei servizi antincendi.

Art. 13.

Spetta agli Ispettorati di zona:

a) la vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei Comandi provinciali e sull'efficienza dei rispettivi reparti e servizi;

b) la direzione dei servizi di soccorso, per quanto concerne l'impiego dei reparti dei vigili del fuoco, in caso di calamità nell'ambito della propria circoscrizione, richiedendo ove occorra l'intervento dei Comandi provinciali di altre zone tramite gli Ispettorati nella cui circoscrizione si trovano detti Comandi;

c) promuovere, di intesa con i Prefetti delle provincie comprese nelle rispettive zone,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

le iniziative dirette ad assicurare il più efficiente funzionamento dei servizi antincendi;

d) adempiere ad ogni altra incombenza ad essi affidata dal Ministero dell'interno.

Art. 14.

I Comandanti provinciali:

a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;

b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;

c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del comando provinciale in conformità delle norme stabilite dallo apposito regolamento amministrativo-contabile;

e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonchè le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonchè al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

g) fanno parte, come membri di diritto, delle commissioni edilizie comunali;

h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;

i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercita-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 14

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

no la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;

l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

### TITOLO III

#### PERSONALE

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 15.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

##### Art. 14-bis.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro del tesoro, si provvederà ad emanare un regolamento per disciplinare, in relazione al precedente articolo ed all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, le tariffe e le modalità di pagamento per le prestazioni di cui negli articoli predetti.

Con lo stesso regolamento sarà disciplinata, tenendo conto del costo di tali prestazioni, la ripartizione dei proventi, di cui al precedente comma, fra lo Stato ed il personale dei Servizi antincendi, e sarà anche disciplinata la ripartizione della quota spettante al personale stesso, in relazione alla effettiva partecipazione ai servizi ed alle qualifiche o gradi.

### TITOLO III

#### PERSONALE

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi previsti nella presente legge.

Il personale, sia permanente che volontario, non può appartenere a partiti politici.

Art. 16.

L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stabilito in 2.000 unità.

Art. 17.

Il personale volontario è iscritto in appositi quadri determinati per ciascun comando provinciale con decreto del Ministro per lo interno entro i limiti numerici massimi di cui alla tabella B, annessa alla presente legge.

Art. 18.

Ai fini della presente legge nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è agente di pubblica sicurezza e gode, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Il personale direttivo ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili al personale volontario quando è chiamato ad esplicare servizio di istituto.

Art. 19.

Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esente dal richiamo per servizi militari per istruzione e mobilitazione. Il personale volontario se appartiene al Corpo nazionale da oltre sei mesi è esente dal richiamo alle armi per istruzione ed è esonerato dal richiamo, in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.

Art. 20.

In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato.

Art. 21.

Salvo quanto previsto dall'articolo 10, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

Ad esso si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO II

PERSONALE PERMANENTE  
STATO GIURIDICO

Sezione I

RECLUTAMENTO

Art. 22.

L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle Scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*

CAPO II

PERSONALE PERMANENTE  
STATO GIURIDICO

Sezione I

RECLUTAMENTO

Art. 22.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'interno; nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo.

Art. 23.

Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;
- 3) buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione.  
Qualora il candidato sia coniugato, i requisiti della buona condotta e della buona reputazione sono richiesti anche per la moglie e per la di lei famiglia;
- 4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;
- 5) incondizionata idoneità fisica e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o lesioni delle facoltà mentali. Può essere di ostacolo all'ammissione al concorso anche aver lo aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle predette malattie.  
La idoneità fisica è accertata prima della prova scritta, da apposita commissione medica presieduta dall'Ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno. I candidati sono, inoltre, sottoposti ad esame psicotecnico onde accertare la idoneità alle particolari esigenze dei servizi antincendi.  
I giudizi della commissione medica e psicotecnica sono definitivi;
- 6) licenza elementare;
- 7) esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso da comprovarsi con appositi certificati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 23

*Identico.*

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;

3) buona condotta e reputazione, nonché appartenenza a famiglia aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia.

4) *identico*;

5) incondizionata idoneità psicofisica anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi prossimi collaterali: per accertarla i concorrenti, prima della prova scritta, vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dall'Ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici nominati dal Ministro dell'interno, nonché ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;

- 6) *identico*;
- 7) *identico*.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

Non possono partecipare al concorso :

gli esclusi dall'elettorato attivo politico;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze Armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i condannati per delitti dolosi.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto.

Art. 24.

Il giudizio sugli esami di concorso per allievi vigili permanenti è devoluto ad una apposita commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta:

1) dal Comandante delle scuole centrali antincendi - presidente;

2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica di direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

3) da un ispettore capo o ispettore superiore del servizio antincendi;

4) dal direttore dei corsi allievi vigili permanenti;

5) dall'insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dello interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi esercita le funzioni di segretario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

*identico;*

*identico;*

*soppresso.*

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 25.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria. Le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia. Nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

3) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di I<sup>a</sup> classe o primo ispettore, presiede la commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal Prefetto della provincia in cui si svolge la prova.

Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le Scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 25.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dallo Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per l'interno è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.

Art. 27.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi presso le Scuole centrali antincendi.

L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi appositamente nulla osta.

Art. 28.

Il corso per allievi vigili permanenti presso le Scuole centrali antincendi è svolto se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

condo il programma di insegnamento determinato dal regolamento delle scuole.

Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a commissioni nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse è composta di tre membri.

Ogni commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna una votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti.

L'allievo è dichiarato idoneo se in ciascuna materia avrà riportato la votazione di almeno 18/30.

Ad esami ultimati, i presidenti delle commissioni si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal Comandante delle scuole, per stabilire la media complessiva per ciascun allievo e formare la graduatoria degli idonei.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto del Ministro per l'interno.

Il Ministro per l'interno può disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

#### Art. 29.

Il Comandante delle Scuole centrali antincendi trasmette la graduatoria degli allievi vigili permanenti risutati idonei negli esami finali al Ministro per l'interno che, con proprio decreto, provvede — secondo l'ordine della graduatoria — alla nomina a vigile permanente.

#### Sezione II

#### AVANZAMENTO

#### Art. 30.

La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianità nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, abbiano riportato per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 29.

*Identico.*

#### Sezione II

#### AVANZAMENTO

#### Art. 30.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

tale periodo una qualifica non inferiore a distinto, e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di stato.

#### Art. 31.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene effettuata:

a) nella misura di un quinto dei posti disponibili mediante concorso per esami bandito dal Ministero per l'interno, tra i cittadini italiani.

Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo;

b) nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante concorso per esami tra i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota potrà essere anche aumentata fino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissata annualmente dal Ministero dell'interno qualora il concorso di cui alla lettera a) non abbia dato il gettito stabilito.

Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera a) si applicano tutte le norme di cui al precedente articolo 23. Essi dovranno inoltre:

aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18° e non superato il 32° anno di età, salvi gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti;

possedere il titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;

comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati.

I vigili scelti ed i vigili in servizio al Corpo nazionale vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile; aver dato prova di spiccate capacità, diligenza e buona condotta; non aver riportato negli ultimi tre anni punizioni di stato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 31.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

ed aver ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori a « distinto ».

L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso di cui alla lettera b) è ridotta:

a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da un istituto professionale industria e artigianato;

a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata dall'istituto professionale industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco.

Sono esclusi dal concorso:

coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione o negli esami finali del corso non abbiano conseguita l'idoneità;

coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso abbiano riportato punizioni di stato.

#### Art. 32.

I partecipanti al concorso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara, corretta;

b) prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 32.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

d) prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) prova ginnico sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Le prove di concorso hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi.

#### Art. 33.

I partecipanti di cui alla lettera b) del precedente articolo 31 sono sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta relativa alla redazione di un rapporto di servizio, nel quale i concorrenti debbono dare prova di sapere esprimere le loro idee in forma semplice, chiara e corretta;

b) prova orale sulle seguenti materie:

*aritmetica*: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari;

*geometria*: definizione delle figure piane e dei solidi. Misura della superficie e dei volumi;

*nozioni elementari di fisica*: forze, lavoro, potenza, energia, calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente, macchine elettriche, condensatori;

*nozioni elementari di chimica*: elementi sulla composizione della materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose, esplosivi, aggressivi;

*tecnologia antincendi*: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili del fuoco, nomenclatura ed istruzioni sulle funzioni di ogni congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche, reti elettriche, fogne, si-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 33.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

stemi di spegnimento degli incendi, crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi che saranno di volta in volta determinate. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al comma secondo del precedente articolo 25.

Le prove orali si effettuano presso le Scuole centrali antincendi.

#### Art. 34.

La commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali permanenti è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;

2) dal comandante delle Scuole centrali antincendi;

3) dal direttore dei corsi allievi sottufficiali permanenti

Alla commissione per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'articolo 31 è aggregato l'insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 31 per essere ammessi alle prove orali e ginnica devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10; per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di 6/10.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 34.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

A parità di voto hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva del Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I concorrenti al concorso di cui alla lettera b) del precedente articolo 31 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta almeno 6/10. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati nelle due prove di esame.

La graduatoria è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di vigile scelto; a parità di voto e di grado il concorrente decorato con medaglia al valor militare con medaglia al valor civile ed il più anziano di ruolo.

#### Art. 35.

I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 31 sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali permanenti presso le Scuole centrali antincendi della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali sono sottoposti ad esami presso le Scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni 90 per assolvere funzioni di vice brigadiere.

L'Ispettore Comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza espri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 35.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

me il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento gli allievi rientrano alle Scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 34.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle Scuole.

Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 28.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultati idonei negli esami finali, è comunicata al Ministero che provvede alla loro nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo l'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di nomina, la anzianità relativa dal posto riportato nella graduatoria.

Ai vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente articolo, è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 27 purchè abbiano prestato servizio per la durata complessiva di 18 mesi compreso il periodo di allievo sottufficiale.

#### Art. 36.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione possono essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice deve pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile sono dimessi, mentre gli altri, a domanda, possono conseguire la nomina a vigile permanente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 36.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Gli allievi che al termine del secondo corso non vengano giudicati idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, possono, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Art. 37.

I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso per allievo sottufficiale permanente presso le Scuole centrali antincendi della durata di mesi sei sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 28.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali possono essere ammessi a ripetere il corso, e qualora non siano dichiarati per la seconda volta idonei vengono rimandati ai comandi provinciali di provenienza.

Art. 38.

La promozione al grado di brigadiere è conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.

Art. 39.

La promozione al grado di maresciallo permanente di 3<sup>a</sup> classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili, per esame di concorso.

Possono partecipare al concorso per esame i brigadieri, con almeno tre anni di anzianità di grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 37.

*Identico.*

Art. 38.

*Identico.*

Art. 39.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni di stato.

Il giudizio sulle domande di ammissione agli esami e sulle relative prove, è demandato ad una apposita commissione composta come previsto nel successivo articolo 46.

Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che, successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti, subiscano punizioni di stato.

#### Art. 40.

Gli esami per la promozione a maresciallo di 3<sup>a</sup> classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza.

La prova orale verte sulle materie indicate all'articolo 33 oltre che sui seguenti argomenti:

*aritmetica*: proporzioni, potenze e radici;

*geometria*: divisioni del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria piana;

*fisica e chimica*: è richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi. Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica.

La prova pratica consiste nel preparare e fare eseguire una manovra di insieme su tema generico assegnato dalla commissione esaminatrice.

Le prove di esame hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi.

Ciascun componente della commissione dispone per ogni prova di dieci punti. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti ammessi alla prova orale e pratica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e per essere inclusi nella relativa graduatoria devono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei decimi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 40.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria è compilata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti ha la precedenza il candidato decorato al valor militare, quello decorato al valor civile, al valor di marina ed al valor aeronautico ed infine il più anziano in ruolo.

Art. 41.

Le promozioni al grado di maresciallo di 2<sup>a</sup> classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, con almeno tre anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a « distinto » e che, alla data dello scrutinio, non abbiano subito punizioni di stato.

Art. 42.

La promozione a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe ha luogo per metà dei posti disponibili mediante concorso per esame e per metà per anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2<sup>a</sup> classe con almeno due anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad « ottimo » e che non abbiano subito nei due anni precedenti alla data del bando che indice gli esami, punizioni di stato.

Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove è demandato ad una apposita commissione composta come previsto nel successivo articolo 46.

Possono essere promossi per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 41.

*Identico.*

Art. 42.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

i marescialli di 2<sup>a</sup> classe, con almeno quattro anni di anzianità di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato classifica non inferiore a « ottimo » e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore.

Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianità congiunta al merito.

I marescialli di 2<sup>a</sup> classe che superino lo esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.

**Art. 43.**

Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

La prova scritta ha come oggetto la redazione di un rapporto dettagliato di servizio di particolare importanza.

Nella prova orale il candidato deve dimostrare una conoscenza completa di tutta la attrezzatura dei vigili del fuoco; del personale, di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti di polizia e di prevenzione incendi.

La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme.

Le prove di esame hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi. Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalità della promozione si osservano le norme contenute nel precedente articolo 40.

**Art. 44.**

Le promozioni a vigile scelto ed ai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianità relativa è determinata secondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

**Art. 43.**

*Identico.*

**Art. 44.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

l'ordine della rispettiva graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami salvo i casi di promozione per anzianità o per anzianità congiunta al merito nei quali l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.

Art. 45.

Le commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe ed a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue:

1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a Ispettore superiore;

3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi - segretario.

Art. 46.

La commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2<sup>a</sup> classe e maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 45.

*Identico.*

Art. 46.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con la qualifica non inferiore a Ispettore superiore;

3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi - segretario.

Art. 47.

I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la commissione di avanzamento, dagli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento.

Se non sia stata decretata la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami ma la promozione è sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi.

Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra ma prima che la promozione sia conferita questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 47.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente è sottoposto nuovamente a giudizio della commissione di avanzamento e se dichiarato idoneo è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

### Sezione III

#### LICENZE - MALATTIE - CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER INABILITÀ FISICA

##### Art. 48.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze: ordinarie, brevi e straordinarie.

La licenza ordinaria ha la durata di trenta giorni da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi.

La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun anno e può essere concessa per premio.

La licenza straordinaria può essere concessa:

- a) per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli;
- b) per gravi motivi personali o di famiglia;
- c) per malattia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

### Sezione III

#### LICENZE - MALATTIE - CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER INABILITÀ FISICA

##### Art. 48.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario di 30 giorni, da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il diritto al congedo può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto al cumulo dei congedi compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze straordinarie.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Le licenze per motivi di cui alle lettere a) e b) hanno ciascuna la durata massima di trenta giorni nell'anno.

La licenza per malattia è concessa su proposta del sanitario del comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su proposta della competente commissione medica ospedaliera ai sensi del successivo articolo 52.

La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non può superare i due anni.

#### Art. 49.

Le assenze dal servizio per comprovata malattia dipendente o meno da causa di servizio sono considerate a partire da un massimo di dieci giorni, anche non consecutivi, come licenza ordinaria se il personale non ha ancora usufruito di detta licenza, e, ove questa sia stata già goduta, come licenza straordinaria per malattia.

Il personale in licenza straordinaria per malattia può ottenere dal comando provinciale che tale licenza, fino alla concorrenza di giorni 60, sia considerata come ordinaria, computandosi nei sessanta giorni quelli di licenza ordinaria eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tale caso il dipendente la cui malattia non consegua da causa di servizio non ha diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

#### Art. 50.

Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta o immediata di servizio da accertarsi debitamente ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo articolo 51 le spese di trasporto, di cura e degenze, sono a carico dell'Amministrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 49.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che abbiano usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il diritto a congedo ordinario.

*Soppresso.*

#### Art. 50.

Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo articolo 51 le spese di trasporto, di cura e degenze sono a carico dell'Amministrazione.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 51.

Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermità riportate in servizio o della inabilità a proseguire nel servizio, nonchè le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.

Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.

Art. 52.

Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente commissione medico-ospedaliera è collocato a riposo di ufficio.

È altresì collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermità dipendenti da causa di servizio.

Art. 53.

Due o più periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per malattia anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non può superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla compe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 51.

*Identico.*

Art. 52.

*Identico.*

Art. 53.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

tente commissione medico-ospedaliera temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è collocato a riposo di ufficio.

Art. 54.

Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 52 e 53 è fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 55.

Il personale che ha cessato dal servizio ai sensi degli articoli precedenti può ottenere in seguito la riammissione qualora dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'età che comunque non può essere superiore agli anni 45.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza dal posto.

Il personale riammesso a norma del precedente comma, riacquista il grado già rivestito ed è iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.

Art. 56.

Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria per i motivi di cui al comma 4° lettere a) e b) del precedente articolo 48 e per malattia non dipendente da causa di servizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga nonché del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 57.

Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da cau-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 54.

*Identico.*

Art. 55.

*Identico.*

Art. 56.

*Identico.*

Art. 57.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

sa di servizio, spettano tutte le competenze a carattere fisso e continuativo.

Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al comma precedente è computato interamente agli effetti dell'anzianità per la progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga nonché del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 58.

Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili sia per esigenze di servizio che per motivi disciplinari.

Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.

*Sezione IV*

MATRIMONIO

Art. 59.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, da rilasciarsi in carta bollata a spese dell'interessato.

Tale autorizzazione, che è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sarà rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato è informato dello stato della pratica.

Art. 60.

La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.

Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, appena celebrato il matrimonio, deve informare il comando da cui dipende, presentando poi due estratti conformi del relativo atto, uno dei quali è trasmesso al Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 58.

*Identico.*

*Sezione IV*

MATRIMONIO

Art. 59.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

*Identico.*

Art. 60.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 61.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, sono licenziati dal Corpo, senza l'intervento della commissione di disciplina.

*Sezione V*

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 62.

Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio per:

- 1) raggiungimento dei limiti di età;
- 2) inidoneità fisica;
- 3) riforma;
- 4) volontarie dimissioni;
- 5) decadenza dall'impiego;
- 6) dispensa dal servizio;
- 7) licenziamento;
- 8) espulsione.

Art. 63.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio:

a) quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

marescialli di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe:  
anni 56;

brigadieri e vice brigadieri: anni 54;  
vigili scelti e vigili: anni 52;

b) per inidoneità fisica debitamente accertata in qualunque tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio per malattia, ai sensi dei precedenti articoli 52 e 53.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 61.

*Identico.*

*Sezione V*

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 62.

*Identico.*

Art. 63.

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 64.

Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di pensione, può essere disposto nel caso che il personale, dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al servizio stesso per infermità accertata a seguito di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente articolo 51.

Art. 65.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le dimissioni dal servizio.

Il personale ha obbligo di continuare a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.

Art. 66.

Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco incorre nella decadenza:

a) quando perde la cittadinanza o accetta una missione o altro incarico di una autorità straniera senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 64.

*Identico.*

Art. 65.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi il dipendente dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Art. 66.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

b) quando senza giustificato motivo non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

c) quando risulti che sia stato reclutato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante secondo le norme vigenti, qualora non dipenda dalla perdita della cittadinanza o dal caso previsto dalla lettera c).

#### Art. 67.

Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina.

Si fa luogo al licenziamento, senza l'intervento della commissione di disciplina, oltre che per il caso previsto dal precedente articolo 61, anche per i trasgressori al divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15.

L'espulsione ai fini dell'eventuale perdita o al riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza è assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.

#### Art. 68.

Può essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

È considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a buono.

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui al comma seguente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 67.

*Identico.*

#### Art. 68.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

La dispensa dal servizio è disposta con decreto ministeriale, sentita la commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 46.

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni vigenti.

**Art. 69.**

Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attività di servizio, spettano le indennità ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.

**Art. 70.**

In apposito ruolo d'onore sono iscritti di ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio nel Corpo dei vigili del fuoco per mutilazioni e inabilità riportate in servizio e per causa di servizio, semprechè abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato.

Detto personale con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere richiamato in servizio, col proprio assenso, soltanto in casi particolari per essere impiegato in incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

**CAPO III**

**PERSONALE VOLONTARIO**

**STATO GIURIDICO**

**Art. 71.**

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 69.**

*Identico.*

**Art. 70.**

*Identico.*

**CAPO III**

**PERSONALE VOLONTARIO**

**STATO GIURIDICO**

**Art. 71.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 72.

Il Ministro per l'interno in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità può chiamare in servizio temporaneo il personale volontario, destinandolo in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed enti indicati nell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno lo obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.

Art. 73.

Al reclutamento del personale volontario si provvede:

a) mediante iscrizione nei quadri di ciascun Comando provinciale del personale che abbia prestato servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, residente nel capoluogo o in località sede di distaccamento, che ne faccia istanza e conservi i requisiti prescritti;

b) mediante chiamata diretta fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e risultino in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli 74 e 76.

Art. 74.

Gli ufficiali volontari sono nominati tra i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in ingegneria o diploma di geometra o di perito industriale;

qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato; è in facoltà del Ministero dell'interno di provvedere alla nomina ad ufficiale volontario dei laureati in ingegneria anche se non in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, sem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 72.

*Identico.*

Art. 73.

*Identico.*

Art. 74.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

prechè abbiano adempiuto agli obblighi di leva e non siano stati riformati o comunque dichiarati inidonei al servizio militare;

patente di abilitazione a condurre autoveicoli;

idoneità fisica (altezza minima metri 1,65 e massima metri 1,80) da accertarsi a mezzo di apposita visita del sanitario del Comando provinciale;

età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

stabile residenza nel comune sede di Comando provinciale o di distaccamento;

non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

buona condotta.

#### Art. 75.

Gli ufficiali volontari sono nominati col grado di secondi ufficiali. Essi hanno l'obbligo di:

1) compiere un mese di servizio d'istruzione presso il Comando provinciale di residenza.

Gli ingegneri che non siano in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate per ottenere la nomina debbono frequentare con esito favorevole un corso della durata massima di mesi tre presso le Scuole centrali antincendi.

Il corso e l'esame finale hanno luogo con le modalità determinate dal regolamento delle scuole;

2) presenziare e presiedere alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina, che non debbono essere di durata inferiore a due ore e mezza;

3) esercitare le funzioni tecniche ed amministrative inerenti al comando di un distaccamento quando di tale comando siano investiti;

4) presentarsi, se in servizio presso il capoluogo di provincia, in un giorno della settimana che sarà precisato dal Comandante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 75.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

provinciale per ricevere disposizioni sullo svolgimento delle esercitazioni o su altre esigenze di servizio.

Agli ufficiali volontari può essere affidato, in caso di assenza di ufficiali permanenti, il Comando provinciale.

Nel caso suddetto le funzioni di Comandante provinciale debbono essere affidate all'ufficiale volontario più elevato in grado, a parità di grado al più anziano, a parità di anzianità al maggiore di età.

#### Art. 76.

I vigili volontari sono reclutati tra i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare (5<sup>a</sup> elementare);

esercizio di uno dei mestieri richiesti per l'ammissione ai corsi per allievi vigili permanenti;

idoneità fisica (altezza minima metri 1,65 e massima di m. 1,80) da accertarsi a mezzo di apposita visita del sanitario del Comando provinciale;

età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

adempimento degli obblighi di leva;

stabile residenza nel comune sede di Comando provinciale o di distaccamento;

non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

buona condotta.

Non possono essere reclutati fra il personale volontario coloro che sono addetti a stabilimenti ausiliari o fanno parte delle squadre antincendi delle industrie, stabilimenti o depositi di cui all'articolo 28 comma *d*) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè gli agenti dei comuni, delle provincie e delle regioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 76.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 77.

I vigili volontari hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta ogni quindici giorni e di partecipare due volte al mese alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

Tali esercitazioni non debbono essere di durata inferiore a due ore e mezza.

Art. 78.

Gli ufficiali volontari conseguono la promozione a primi ufficiali per anzianità, semprechè rivestano il grado di secondi ufficiali da almeno cinque anni, ed abbiano frequentato un corso presso le Scuole centrali antincendi della durata minima di un mese, ottenendo l'idoneità.

Il corso e l'esame finale hanno luogo con le modalità determinate nel regolamento delle scuole.

Art. 79.

La promozione a vigile scelto volontario è conferita per anzianità ai vigili che abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado, che abbiano riportato giudizi non inferiori a « distinto » e siano ritenuti idonei dal Comando provinciale.

Art. 80.

Alla promozione a vice brigadiere volontario si provvede mediante concorso per titoli fra i vigili scelti e vigili volontari che abbiano almeno otto anni di anzianità anche cumulativa nei due gradi, e che abbiano frequentato un corso presso le Scuole centrali antincendi della durata minima di un mese ottenendo l'idoneità all'avanzamento.

Il corso e l'esame finale hanno luogo con le modalità determinate nel regolamento delle scuole.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 77.

*Identico.*

Art. 78.

*Identico.*

Art. 79.

*Identico.*

Art. 80.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Il periodo di servizio di cui al comma precedente è ridotto rispettivamente di due anni ed un anno per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma quarto del precedente articolo 31.

Nel decreto ministeriale che indice il concorso è indicato il numero complessivo dei posti e la ripartizione fra i singoli Comandi provinciali entro i limiti di cui all'articolo 17.

L'esame e la valutazione dei titoli è deferita ad una commissione composta ai sensi del precedente articolo 34 comma primo.

Art. 81.

La promozione a brigadiere volontario è conferita per anzianità congiunta al merito ai vice brigadieri ritenuti idonei dal Comando provinciale con almeno due anni di grado semprechè abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » nell'ultimo biennio.

Art. 82.

La promozione a maresciallo di 3<sup>a</sup> classe volontario è conferita per anzianità congiunta al merito ai brigadieri volontari ritenuti idonei dal Comando provinciale con almeno quattro anni di grado semprechè abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » nell'ultimo biennio.

Art. 83.

All'avanzamento del personale volontario ai gradi di vigile scelto, brigadiere e maresciallo di 3<sup>a</sup> classe si provvede con decreto del Ministro per l'interno nei limiti delle disponibilità dei quadri dei rispettivi Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sentita la commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 46.

Art. 84.

I sottufficiali ed i vigili scelti volontari hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta la settimana e non più di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 81.

*Identico.*

Art. 82.

*Identico.*

Art. 83.

*Identico.*

Art. 84.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

due volte per settimana e di partecipare alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

I marescialli non sono obbligati a pernottare in caserma.

I sottufficiali ed i vigili scelti volontari sono obbligati ad esercitare anche le funzioni di comandante di distaccamento, quando ne siano investiti dal Comando provinciale.

Art. 85.

Il personale volontario cessa dal servizio ed è cancellato dai quadri per:

- a) raggiungimento dei limiti di età;
- b) malattia;
- c) insufficiente rendimento;
- d) volontarie dimissioni;
- e) radiazione.

Art 86.

Il personale volontario cessa dal servizio con provvedimento di ufficio quando raggiunge i seguenti limiti di età:

primo ufficiale e secondo ufficiale, anni 58;

maresciallo di 3<sup>a</sup> classe, anni 56;

brigadiere e vice brigadiere, anni 54;

vigile scelto e vigile, anni 52.

Art. 87.

Il personale volontario che per la durata di un anno non abbia potuto prestare servizio per motivi di salute, viene d'ufficio esonerato dal servizio e cancellato dai quadri su proposta del Comando provinciale sentito l'Ispettore sanitario dei servizi antincendi.

Se l'infermità è dovuta a causa di servizio la durata di cui al precedente comma è di due anni.

Ai soli fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie, lesioni e infermità, si applicano al personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 85.

*Identico.*

Art. 86.

*Identico.*

Art. 87.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

volontario le norme previste per il personale permanente.

## Art. 88.

Può essere esonerato dal servizio o cancellato dai quadri il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento, ed abbia riportato al termine dell'anno nel quale è stato previamente ammonito giudizio inferiore a « buono ».

## Art. 89.

È considerato di insufficiente rendimento ed esonerato dal servizio il personale volontario che, nonostante diffidato, continui ad assentarsi senza giustificato motivo dalle esercitazioni e dai turni prescritti.

## Art. 90.

Le dimissioni del personale volontario debbono essere presentate per iscritto al Comando provinciale dei vigili del fuoco e trasmesse al Ministero per l'accettazione.

## Art. 91.

La radiazione ha luogo per i motivi e con la procedura stabilita nel regolamento di disciplina.

## CAPO IV

PERSONALE  
PERMANENTE E VOLONTARIO

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 92.

Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## Art. 88.

*Identico.*

## Art. 89.

*Identico.*

## Art. 90.

*Identico.*

## Art. 91.

*Identico.*

## CAPO IV

PERSONALE  
PERMANENTE E VOLONTARIO

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 92.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paga, di seguito rispettivamente indicati:

« coefficiente 271 stipendio annuo lordo 813.000 - maresciallo di 1<sup>a</sup> classe vigili del fuoco;

coefficiente 229 stipendio annuo lordo 687.000 - maresciallo di 2<sup>a</sup> classe vigili del fuoco;

coefficiente 202 stipendio annuo lordo 606.000 - maresciallo di 3<sup>a</sup> classe vigili del fuoco;

coefficiente 180 stipendio annuo lordo 540.000 - brigadiere vigili del fuoco;

coefficiente 157 paga annua lorda 471.000 - vice brigadiere vigili del fuoco;

coefficiente 131 paga annua lorda 393.000 - vigile scelto vigili del fuoco;

coefficiente 128 paga annua lorda 384.000 - vigile vigili del fuoco ».

Al personale permanente dei sottufficiali vigili scelti o vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche.

Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.

Art. 93.

L'indennità di servizio speciale ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'Allegato N al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è stabilita nella seguente misura mensile lorda:

maresciallo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> classe e brigadieri - celibe 7.100 - ammogliato 11.250;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 93.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

vice brigadieri - celibe 5.650 - ammogliato 10.100;

vigili scelti e vigili - celibe 3.900 - ammogliato 6.100.

Detta indennità è ridotta di un decimo per il personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità di servizio speciale è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

Le misure dell'indennità di servizio speciale previste dal primo comma per il personale ammogliato sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori od inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati minori od inabili al lavoro ed a carico.

#### Art. 94.

L'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, e successive modifiche ed a trenta volte della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221, e successive modifiche.

L'indennità di servizio antincendi è computabile agli effetti della pensione in misura

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 94.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

pari ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.

Art. 95.

Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 96.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio in caserma, è corrisposta una indennità di alloggio nelle seguenti misure mensili:

a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 6.371;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 6.267;

b) nelle altre sedi:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 5.310;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 5.222.

Per il personale celibe o vedovo senza prole e che non possa essere alloggiato in caserma, e sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:

c) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 2.283;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 2.245;

d) nelle altre sedi:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 1.932;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 95.

*Identico.*

Art. 96.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 1.900.

L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale eccettuati i casi: di licenza straordinaria per gravi motivi personali o di famiglia; di sospensione dal servizio e dagli assegni.

#### Art. 97.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella seguente misura annua:

- lire 25.000 per medaglia d'oro;
- lire 10.000 per medaglia d'argento;
- lire 5.000 per medaglia di bronzo.

L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di lire 10.000 annue.

Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

#### Art. 98.

Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Sono corrisposti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti i compensi per le prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 1 della legge 24 ottobre 1955, numero 1077.

#### Art. 99.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, nei turni di servizio della durata di 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 97.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto è concesso un assegno nella seguente misura annua:

- identico;*
- identico;*
- identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 98.

*Identico.*

#### Art. 99.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 100.

Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Art. 101.

Gli ufficiali volontari chiamati in servizio temporaneo, a seconda che siano primi ufficiali o secondi ufficiali hanno diritto al trat-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Il trattamento mensa compete anche al personale che per particolari esigenze di servizio sia chiamato a prestare servizio giornaliero. Detto trattamento è limitato ad un pasto giornaliero.

Art. 100.

*Identico.*

Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 100-bis.

Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . .	L.	120.000
maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe . . .	»	100.000
maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe . . .	»	85.000
brigadiere . . . . .	»	60.000
vice brigadiere . . . . .	»	50.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 101.

*Identico.*

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE, E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

tamento economico iniziale di attività e di missione che rispettivamente compete ai coadiutori (coefficiente di stipendio 271) ed ai coadiutori aggiunti (coefficiente di stipendio 229) del ruolo transitorio dei servizi antincendi.

Art. 102.

Il personale volontario dei gradi di sottufficiale, vigile scelto e vigile, chiamato in servizio temporaneo, ha diritto al trattamento economico iniziale del pari grado permanente.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto altresì al trattamento di missione, nonchè ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2 della legge 21 ottobre 1955, n. 1077.

Art. 103.

Al personale volontario che non sia chiamato in servizio temporaneo competono i seguenti compensi fissi annui:

Primi ufficiali . . . . . L. 24.000

pagabili in due rate semestrali  
il 4 giugno e il 4 dicembre di  
ogni anno.

Secondi ufficiali . . . . . » 18.000

pagabili in due rate semestrali  
il 4 giugno e il 4 dicembre di  
ogni anno.

Marescialli di 3<sup>a</sup> classe . . . L. 10.500

pagabili in dodicesimi il 30 di  
ogni mese.

Brigadieri . . . . . » 9.750

pagabili in dodicesimi il 30 di  
ogni mese.

Vice brigadieri . . . . . » 9.000

pagabili in dodicesimi il 30 di  
ogni mese.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 102.

*Identico.*

Art. 103.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Vigili scelti . . . . . L. 8.250  
pagabili in dodicesimi il 30 di  
ogni mese.

Vigili . . . . . » 7.500  
pagabili in dodicesimi il 30 di  
ogni mese.

**Art. 104.**

Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.

**Art. 105.**

Per l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato ed altre analoghe provvidenze nonché per i prestiti, previa cessione di una quota dello stipendio, si applicano, al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stesse disposizioni in vigore per i pari grado delle Forze armate dello Stato.

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 106.**

Per il semestre del 1° luglio al 31 dicembre 1959, lo Stato corrisponde alla Cassa sovvenzioni antincendi la somma di lire 3 miliardi in sostituzione delle quote di concorso dei comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dalla legge 9 aprile 1951, n. 338.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

**Art. 104.**

*Identico.*

**Art. 105.**

*Identico.*

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 106.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 107.

Le gestioni di stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco sono attribuite al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.

Per le riscossioni ed i pagamenti relativi a dette gestioni di stralcio è istituita apposita contabilità speciale intestata al Direttore generale dei servizi antincendi. A tale contabilità speciale affluiscono anche i fondi a carico del bilancio dello Stato.

I rendiconti relativi a detta contabilità speciale, da redigersi alla fine di ciascun esercizio finanziario, saranno sottoposti al riscontro amministrativo e contabile della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, ed al visto per la regolarità della Corte dei Conti.

Per gli oneri connessi con la liquidazione delle suddette gestioni è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno della somma complessiva di lire 8 miliardi di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1959-60 e lire 6 miliardi per l'esercizio 1960-61.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 106-bis.

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze Armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato.

Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 107.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 108.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e del regio decreto 16 marzo 1941, n. 700, possono, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata tabella A, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 109.

L'inquadramento in ruolo è disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianità assoluta ed, a parità di anzianità assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianità relativa attribuita in applicazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianità sarà determinata dall'età.

Art. 110.

Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo nazionale, di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo seguente, la quale esprime il suo giudizio circa il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di idoneità fisica e morale, e di capacità professionale.

Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la commissione di cui al comma precedente, può disporre l'esclusione dall'inquadramento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 108.

*Identico.*

Art. 109.

*Identico.*

Art. 110.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 111.

La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Sottosegretario allo interno e composta:

da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno, incaricato delle funzioni di Direttore generale;

da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a Ispettore superiore.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dello interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Art. 112.

I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni, mediante concorsi per titoli.

I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe.

Art. 113.

I posti di vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti al personale del corrispondente grado in servizio volontario, continuativo o temporaneo, da almeno due anni, mediante concorsi per titoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 111.

*Identico.*

Art. 112.

I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni e al personale permanente che ha avuto le attribuzioni di sottufficiale con l'autorizzazione a fregiarsi di distintivo del grado per almeno dieci anni.

*Identico.*

Art. 113.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 114.

La commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 112 e 113 è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

3) da un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore ad Ispettore superiore.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dello interno, con qualifica non inferiore a consigliere di II<sup>a</sup> classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Art. 115.

Il personale dichiarato vincitore dei concorsi di cui ai precedenti articoli 112 e 113 è iscritto nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 116.

Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente articolo 110, comma primo cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine predetto.

Il personale che avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 110, comma terzo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dalla stessa data del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 114.

*Identico.*

Art. 115.

*Identico.*

Art. 116.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Il personale, comunque non inquadrato, conserva il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza sulla base delle norme per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al predetto personale è concesso un aumento di cinque anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto aumento è a totale carico dello Stato, che provvede a determinarla ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a corrisponderla direttamente.

Art. 117.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente articolo 113 sono conferiti per metà ai sensi dell'articolo 31 della presente legge e per metà mediante apposito concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al precedente comma è costituita ai sensi del precedente articolo 114.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 117.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente articolo 112 sono conferiti per metà ai sensi dell'articolo 31 della presente legge e per metà mediante apposito concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

*Identico.*

Art. 117-bis.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 117 sarà conferita mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, riservato ai vigili e vigili scelti permanenti che alla data del 31 dicembre 1957 avranno maturato i requisiti per essere ammessi ai concorsi allievi sottufficiali ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 118.

Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti per ciascun comando provinciale entro il limite di cui all'allegata tabella B, con il grado rivestito e la relativa anzianità.

Art. 119.

Il personale che aspira all'iscrizione nei quadri dei volontari dei Corpi dei vigili del fuoco deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La iscrizione è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, può negare l'iscrizione nei quadri del personale volontario.

Art. 120.

Il personale permanente e volontario, che richieda l'inquadramento nel ruolo o la iscrizione nei quadri dei volontari, ai sensi dei precedenti articoli 110 e 119, che sia iscritto a partiti politici, deve, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge rassegnare le dimissioni dal partito politico cui appartiene.

I trasgressori della disposizione di cui a precedente comma sono collocati a riposo, con effetto dal primo giorno del mese successivo e quello di scadenza del termine predetto.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 116.

Art. 121.

Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga, della indennità di servizio speciale e dell'indennità di servizio antin-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 118.

*Identico.*

Art. 119.

*Identico.*

Art. 120.

*Identico.*

Art. 121.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

centi derivanti dalla prima applicazione della presente legge risulti inferiore a quello mensile corrisposto agli stessi titoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio o paga a qualsiasi titolo.

Art. 122.

L'integrazione di pensione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta fino al 31 dicembre 1959, è posta a carico dello Stato.

Art. 123.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale con mansioni impiegate o salariali, assunto dalla Cassa sovvenzioni antincendi e dai Corpi dei vigili del fuoco ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa da tale data.

A detta data si fa luogo alla liquidazione del trattamento di licenziamento spettante in base al rapporto di impiego o di lavoro di cui al precedente comma.

Art. 124.

Il Ministero dell'interno può assumere alle proprie dipendenze, su domanda degli interessati e nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nelle allegate tabelle C) e D), il personale di cui al precedente articolo 123 in servizio da data anteriore al 1° novembre 1958 e non provvisto di pensione normale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 122.

*Identico.*

Art. 123.

*Identico.*

Art. 124.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

della presente legge, al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale).

Apposita commissione, nominata dal Ministro per l'interno d'intesa col il Ministro per il tesoro, e composta da non più di cinque funzionari appartenenti alle carriere direttive, accerta, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

Art. 125.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate nelle allegate tabelle C) e D) sono subordinate al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo.

Al personale con mansioni salariali va attribuita la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate qualifica che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni. La qualifica di mestiere così attribuita comporta l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella ed alla corresponsione del trattamento economico previsto per la categoria medesima.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 126.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non di ruolo.

Al personale impiegatizio si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsto dagli articoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 125.

*Identico.*

Art. 126.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per la applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che, al compimento del 65° anno di età, si trovino ad avere un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza del collocamento nei ruoli aggiunti.

**Art. 127.**

Al personale di cui al precedente articolo 123 che non venga comunque assunto alle dipendenze dello Stato, è corrisposta, in aggiunta al trattamento di licenziamento, di cui al secondo comma dello stesso articolo 123, una integrazione pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo, se trattasi di impiegati, ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni spettanti alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro ai sensi del precedente articolo 123.

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 128.**

Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

**Art. 127.**

*Identico.*

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 128.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

giuridicamente riconosciute, che si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 129.

Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di caserme per i vigili del fuoco approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.

Art. 130.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, da mantenersi in servizio continuativo.

Sono, altresì, abrogate la legge 9 aprile 1951, n. 338, contenente norme sulla gestione finanziaria dei servizi antincendi ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

Art. 131.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità per le Scuole centrali, il Centro studi ed esperienze, gli Ispettorati di zona, i Comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco.

Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 129

*Identico.*

Art. 130.

*Identico.*

Art. 131.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, n. 699 e n. 701.

## Art. 132.

Alla spesa di complessive lire 11.250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede: per lire 500.000.000 con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente articolo 5; per lire 750.000.000 a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il detto esercizio 1959-60 relativo alle spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti e per lire 10.000.000.000 a carico dei fondi speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1959-60 destinati a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 133.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1960.

## TABELLA A

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI  
SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	120
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	200
Brigadieri . . . . .	750
Vice brigadieri . . . . .	1.050
Vigili scelti . . . . .	1.360
Vigili ed allievi vigili . . . . .	4.460

*Totale* . . . . . 8.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## Art. 132.

*Identico.*

## Art. 133.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

## TABELLA A

*Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*).

TABELLA B

## CONTINGENTE DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI VOLONTARI IN SERVIZIO DISCONTINUO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Primi ufficiali . . . . .	114
Secondi ufficiali . . . . .	191
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	250
Brigadieri . . . . .	404
Vice brigadieri . . . . .	679
Vigili scelti . . . . .	1.124
Vigili . . . . .	15.643
<i>Totale</i> . . . . .	<u>18.410</u>

TABELLA C

<i>Impiegati</i>	<i>n. unità</i>
Personale di categoria II	3
» » » III	11
» » » IV	—
<i>Totale unità</i>	<u>14</u>

NOTA. — È consentita l'assunzione di personale in eccedenza al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.

TABELLA D

## SALARIATI

<i>Categorie</i>	<i>n. unità</i>
1 <sup>a</sup> - Operai specializzati . . . . .	30
2 <sup>a</sup> - Operai qualificati . . . . .	30
3 <sup>a</sup> - Operai comuni . . . . .	25
4 <sup>a</sup> - Operai normali . . . . .	34
<i>Totale unità</i> . . . . .	<u>119</u>

NOTA. — È consentita l'assunzione di personale in eccedenza al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA B

*Identica.*

TABELLA C

*Identica.*

TABELLA D

*Identica.*